CARTOGRAFIE SOCIALI
Rivista di sociologia e scienze umane
Anno III, n. 5, maggio 2018

Direzione scientifica
Lucio d'Alessandro e Antonello Petrillo

Direttore responsabile
Arturo Lando

Redazione
Elena Cennini, Anna D'Ascenzio, Marco De Biase, Giuseppina Della Sala, Eugenio Galioto, Emilio Gardini, Fabrizio Greco, Luca Manunza

Comitato di redazione
Marco Armiero (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm), Tugba Basaran (Kent University), Nick Dines (Middlesex University of London), Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Marcello Maneri (Università di Milano Bicocca), Önder Özhan (Università di Ankara), Domenico Perrotta (Università di Bergamo), Federico Rahola (Università di Genova), Pietro Saitta (Università di Messina), Anna Simone (Università Roma Tre), Ciro Tarantino (Università della Calabria)

Comitato scientifico
Fabienne Brion (Université Catholique de Louvain -la-Neuve), Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Didier Fassin (Institute for Advanced Study School of Social Science, Princeton), Fernando Gil Villa (Universidad de Salamanca), Akhil Gupta (University of California), Michalis Lianos (Université de Rouen), Marco Martiniello (University of Liège), Laurent Mucchielli (CNRS - Centre national de la recherche scientifique), Salvatore Palidda (Università di Genova), Michel Peraldi (CADIS - Centre d'analyse et d'intervention sociologiques), Andrea Rea (Université libre de Bruxelles)

"Cartografie sociali" is a peer reviewed journal

ARTI, DIRITTO E MUTAMENTO SOCIALE

Una mappa tra passato, presente, futuro

A cura di Anna Simone e Alberto Vespaziani

MIMESIS

SUOR ORSOLA
UNIVERSITY PRESS

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 45,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Via Monfalcone 17/19
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca - Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Cartografie sociali è una rivista promossa da URiT, Unità di Ricerca sulle Topografie sociali.

Direzione e Redazione della rivista hanno sede
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 - 80132 Napoli (Italy)
www.unisob.na.it
cartografiesociali@unisob.na.it
cartografiesociali.rivista@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: 9788857553061
Issn: 2499-7641

© 2018 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935

Registrazione Tribunale di Napoli n. 37 del 5 luglio 2012

INDICE

Editoriale: quali connessioni tra arti, diritto e mutamento sociale? Le arti come fonte empirica per raccontare le iterazioni tra diritto e società 9
di Anna Simone e Alberto Vespaziani

Arti, Diritto e Mutamento sociale. dialogo con Lucio d'Alessandro 19
di Anna Simone

MAPPE

I graffiti nel *lawscape* contemporaneo e il "*droit au respect*" nel diritto comparato 25
di Marcilio Franca e Alberto Vespaziani

Il governo dei poveri**.** Distopie e paradossi del presente in *Per ultimo il cuore* di Margaret Atwood 43
di Anna Simone e Natalina Lodato

Worse than fiction: imágenes y discurso de la tortura 67
di Jesús García Cívico

Nómoi a confronto. L'apporto della scienza comparatistica all'interpretazione giuridica e musicale 97
di Andrea Borroni e Giovanna Carugno

Diritto, letteratura, mutamento sociale. *Le terre del sacramento* di Francesco Jovine. 119
di Maria Ausilia Simonelli

ROTTE

Letteratura, vita e diritto. Note su *2666* di Bolano 137
di Carolina Correira Dos Santos e Luciano Nuzzo

Dio si fida del nostro buon senso. L'esperienza come critica all'autorità nel *Racconto della Comare di Bath* 159
di José Garcez Ghirardi

Qualidades femininas e masculinas e imagens da justiça 177
di Rafael Mancebo

De leviatanes y tortugas. Eirōneía, metaphora y alethé desde la imaginación visual en un grabado de Maarten van Heemskerl (1498-1574) 193
di José Calvo González

Science fiction literature as law. spunti per un superamento delle *Leggi della Robotica di Asimov* 207
di Antonio Iannì

RILIEVI

«A moderate amount of cacophony». la funzione "sovversiva" della comparazione tra diritto e musica nel giusrealismo statunitense 225
di Enrico Buono

A carnavalização do direito como chave de uma das portas de saída da casa verde 237
di Angela Araujo da Silveira Espindola e Miliane dos Santos Fantonelli

Ubi societas ibi ars et ludus 249
di Fabio dell'Aversana

WUNDERKAMMER

Il museo dell'immagine di Jean Carbonnier 265
A cura di Francesco Saverio Nisio

TRAVELOGUES

Il maschile, il femminile e il satirico nell'iconografia giuridica 279
di Ilaria Boiano

L'amministrazione del sapere e della memoria nella modernità 285
di Maria Pina Fersini

Maria Ausilia Simonelli

DIRITTO, LETTERATURA, MUTAMENTO SOCIALE

Le terre del Sacramento di Francesco Jovine

Abstract:

In the first part of her paper, the Author focuses on the relationships between law and literature, highlighting how the reality of law and literary narrative converge. In particular, she emphasizes the role played by literature as a way to create law, conceived of as a manifestation of social consciousness and its correspondent ordering will. In the second part of the paper, the Author analyzes a novel of Francesco Jovine, one of the most important Italian writers of the 20th century, entitled *Le terre del Sacramento* (1950) and concerned with the struggles of Southern peasants for land ownership in the fascist epoch. Here Jovine describes both the historic and the current reality, as well as the hope for the future, where more justice would be available for exploited workers.

Keywords:

Law, Literature, Social Change, Francesco Jovine, Peasant struggles, Right to land ownership.

1. *Il diritto nella letteratura e la letteratura nel diritto*

Il campo di studi su diritto e letteratura, oggi assai frequentato ed articolato, comincia a delinearsi (tacendo di contributi pionieristici[1]) agli

1 Come quelli, tra gli altri, dei fratelli Grimm, filologi e letterati, ma anche giuristi, i quali nelle loro celebri fiabe intesero salvare il grande patrimonio dell'antico diritto consuetudinario germanico. Molti scrittori, al pari di Jacob e Wilhelm Grimm, avevano una formazione giuridica; ad esempio, Corneille, Molière, Tolstoj, Dickens, Proust, Flaubert, Balzac, Hugo, Goethe, Kafka.

inizi del Novecento in America, in Germania e in Italia[2]. Sin da subito, nell'ambito di questi studi, si profilano due distinte, benché complementari, direzioni di indagine: quella che studia il "diritto nella letteratura", orientata a ricercare problematiche e temi giuridici esposti nei testi letterari; e quella che studia il "diritto come letteratura", volta a studiare l'ermeneutica comune ai testi letterari e giuridici e ad analizzare il diritto visto come narrazione e quindi, ad esempio, a descrivere le tecniche retoriche degli avvocati, gli aspetti linguistici delle sentenze, il valore estetico – quando vi è – delle dottrine giuridiche, la bellezza e l'eleganza letterarie di alcuni testi legislativi (Stendhal soleva dire di leggere il codice civile – il *Code Napoléon* – per acquistare uno stile semplice e asciutto per le proprie opere)[3].

Tra i primi studi sul rapporto tra diritto e letteratura, vi è quello di un magistrato italiano, Antonio D'Amato, il quale nel 1936 pubblicò una raccolta di saggi intitolata *La letteratura e la vita del diritto*, con la prefazione del celebre penalista Alfredo De Marsico (D'Amato 1936). In questo testo l'Autore coglie – a mio avviso – un aspetto tra i più rilevanti delle rappresentazioni giuridiche presenti nei testi letterari.

Partendo dall'assunto che la letteratura – quando non sia puro esercizio estetico o stilistico – è espressione della società, rappresentandone gli umori, le tendenze, i bisogni, le idealità, D'Amato afferma che il letterato è «l'interprete migliore del diritto vivo in ogni momento della civiltà». E prosegue: «*Diritto vivo*, *vita del diritto*: queste sono altrettante espressioni atte evidentemente a significare l'idea d'un diritto inteso come necessario portato della coscienza sociale, come qualcosa che sia del tutto indipendente dal carattere normativo di questo, dalla reale sua conversione in apposite norme di legge» (D'Amato 1936, p. 18).

La letteratura è, per D'Amato, il «termometro della sensibilità giuridica del popolo» (D'Amato 1936, p. 14); per questo può rivelarsi:

2 Per una rassegna delle ricerche aventi ad oggetto il rapporto tra diritto e letteratura, e per una introduzione generale a tale settore di studi, si vedano Sansone 2001 e Sansone-Mittica 2008.

3 Oltre a questi due filoni di ricerca – il diritto nella letteratura e il diritto come letteratura – alcuni studiosi menzionano anche altre correnti di studio, che si occupano rispettivamente del "diritto della letteratura" – vale a dire del modo in cui le norme e la giurisprudenza trattano la scrittura letteraria, regolamentandola (cfr., ad esempio, Posner 1988) – e del "diritto attraverso la letteratura" – concernente la specifica letteratura alla quale possono fare ricorso operatori giuridici o dottrinari, per dare più ampia diffusione alle tesi che sostengono (cfr., ad esempio, Ost 2015).

> come attività fattiva vera e propria in rapporto alla formazione del diritto, perché è nella sfera di quelle aspirazioni, di quelle esigenze della coscienza collettiva, che la letteratura, stimolata dall'intuizione che precorre i fatti compiuti, può trovare nel fondo della coscienza la più larga base atta a preparare il diritto che sarà codificato dal legislatore: diritto che sanzionerà quelle aspirazioni là dove esse s'impongono, o ritoccherà gl'istituti là dove non rispondono più a quell'*opinio necessitatis* che rispecchia le vere esigenze della vita sociale (D'Amato 1936, p. 31).

Considerare la letteratura come attività creatrice di diritto ed affermare che il diritto è il «necessario portato della coscienza sociale» significa aderire a quella visione compendiata tradizionalmente nella formula "socialità del diritto", la quale esprime, in termini antiformalistici, la natura essenzialmente sociale del fenomeno giuridico: il diritto non nasce – secondo la celebre frase di Rudolf von Jhering – nel cielo dei concetti astratti, né è riconducibile esclusivamente alla volontà del legislatore, essendo invece eminentemente manifestazione della volontà regolativa della società, che è naturalmente normativa.

Per questo, gli studi rivolti alle rappresentazioni giuridiche presenti nei testi letterari (almeno nei loro esiti migliori) non sono finalizzati a soddisfare mere curiosità estetiche di esplorazione e di erudizione, o ad appagare un desiderio di eccentrici parallelismi, ma portano un contributo, un contributo significativo, all'analisi del fondamento sociale del diritto.

Un'altra considerazione: l'opera letteraria, oltre a descrivere avvenimenti e realtà esterne, entra nella psicologia dei personaggi, penetrandone sentimenti e pensieri. In un testo italiano del 1923, intitolato *Il diritto sperimentale*, l'Autore – Roberto Vacca, sociologo del diritto – afferma che nelle loro opere scrittori come Rabelais, Dickens, Balzac, Tolstoj, mediante la rappresentazione di giudici, litiganti, testimoni, avvocati, spiegano «certi modi di agire e di pensare inerenti alla natura umana assai meglio di qualche vecchio trattato di filosofia del diritto, ed anche di qualche moderno manuale di psicologia giudiziaria» (Vacca 1923, p. 245).

A proposito di tali vissuti interiori, non si può non pensare – tra i molti esempi possibili – al *De profundis* (1897) di Oscar Wilde, opera in forma di epistola, scritta negli ultimi anni della sua detenzione nel carcere di Reading (1895-1897). In questo testo, l'Autore riflette sul problema penale e sull'esperienza del carcere, da lui direttamente sofferta. Ebbene, riguardo alle problematiche connesse all'efficacia delle pene detentive (di cui molto si discute), è possibile – secondo me – apprendere più dallo scritto di Wilde che da tante pubblicazioni specializzate sulla riforma delle prigioni e del sistema penale. Sono pagine, quelle di Wilde, che chi

è interessato al problema sociale, criminologico e morale della pena, non può ignorare.

La distanza tra diritto e letteratura, secondo un luogo troppo comune che sottolinea la problematicità di una loro messa in relazione – presumendo essere il diritto realtà codificata, istituita, formale, e la letteratura, al contrario, ribelle alle convenzioni, immaginifica, libera – si rivela, a ben vedere, priva di fondamento. Il divario appare insormontabile nell'ottica di una visione giuridica ristretta, improntata e circoscritta ad un positivismo giuridico legalistico, che fa coincidere il diritto con un sistema chiuso e autoreferenziale di obblighi e divieti. In quest'ottica, mentre la letteratura, in quanto regno dell'arbitrario, libera le possibilità e mette a soqquadro le convenzioni, il diritto attinge ad un mondo di certezze logiche, in cui i fatti ed i vissuti vengono depurati dalla loro caotica concretezza, filtrati attraverso le maglie di un asettico formalismo concettualistico. Sempre secondo questa visione, il reale letterario non è che una modalità del possibile, mentre il diritto attribuisce somma importanza alla "sicurezza giuridica"; i personaggi della letteratura sono (possono essere) ambivalenti, contraddittori, privi di identità inequivocabili, il diritto consacra invece ruoli sociali normalizzati, assegnando al soggetto giuridico comportamenti stereotipati e convenuti, fissati una volta per tutte (si pensi ad alcuni personaggi pirandelliani, scissi tra il loro essere persone e la parte che sono costretti a recitare per rispettare le attese sociali e giuridiche). Ancora: la letteratura mette in scena il particolare e l'individuale, il diritto si declina invece secondo il registro della generalità e dell'astrattezza.

Se però il diritto viene visto come realtà ordinante in cui si muovono le forze vitali della coscienza sociale, in cui si fronteggiano interessi, bisogni aspirazioni, in cui la vita ferve con la sua concretezza ed urgenza e a poco serve imbrigliarla nel busto stretto della legge, allora la presunta inconciliabilità e incomunicabilità tra "immaginario giuridico" e "immaginario letterario" perde molta della sua consistenza. André-Jean Arnaud ha messo, a ragione, la nozione di "immaginario giuridico" in esplicita tensione con le forme ufficiali del diritto positivo: che si tratti di costruzioni dottrinarie, di adattamenti delle norme da parte dei cittadini e degli operatori giuridici, di modelli alternativi di diritto adottati da gruppi e da individui, di forme di auto-ordinamento e di auto-regolazione, l' "immaginario giuridico" alimenta costantemente un «*infra-droit*», che si affianca al diritto istituito e, non di rado, confligge con esso (Arnaud 1981, pp. 333 ss.; Ost 2015, p. 27).

Ma anche nel diritto posto può operare un'immaginazione creatrice: ad esempio, nelle Costituzioni, che hanno come fondamento i valori partoriti dall'immaginario collettivo, si esprime una sorta di "comunità narrante"

che parla di se stessa. «E i giudici costituzionali, che conservano questa memoria e che fungono da "guardiani delle promesse", ne sono i "narratori morali"» (Ost 2015, p. 26).

La "fantasia" giuridica si manifesta inoltre – e in modo eminente – nell'interpretazione giurisprudenziale, che costituisce la parte viva, animata (si potrebbe dire "drammatica", in senso teatrale) della legislazione. Se il giurista si affranca dal pregiudizio esegetico, e dall'arido sillogismo deduttivo che lo accompagna, la sua intermediazione tra testo normativo e concretezza dei fatti si fa «intuizione, invenzione e, quindi, costruzione»; anche «perché no? – […] fantasia» (Grossi 1986, pp. 590-591)[4].

In tale quadro, il diritto non difende soltanto ciò che è stato "istituito", ma esercita anche una funzione "istituente", adattando la legge al nuovo sentire storico-sociale e allargando la sfera dei significati normativi. La letteratura può, in questa delicata azione, essere accanto al giurista, aiutandolo a cogliere i segni del mutamento sociale e le nuove aspirazioni ad una giustizia che, a sua volta, non è nozione immobile ma "corre nel tempo". Abbandonata così la vecchia contrapposizione tra un diritto codificato, fondato sulla razionalità, ed una letteratura refrattaria ad ogni convenzione formalizzata, aperta al sentimento ed all'irrazionalità, si instaura una fertile dialettica tra diritto e letteratura, che appaiono non più come sfere antitetiche, ma come realtà comunicanti.

Si è appena evocato il mutamento sociale ed anche l'idea di giustizia. Entrambi questi concetti meritano una speciale sottolineatura.

Per il suo più "libero" statuto epistemologico (più libero rispetto a quello di altri saperi accademici e delle scienze positive), la letteratura è in grado di insinuarsi con maggiore sinuosità nella complessità del reale e intuirne i movimenti. Annota in proposito François Ost:

> [Nel] *César Birotteau* di Balzac, ad esempio, si troverà una "valutazione normativa" della legge del 1807 sui fallimenti che potrebbe servire da modello per molti attuali studi di sociologia giuridica. È noto, del resto, che que-

4 In un testo significativamente intitolato *La fantasia nel diritto*, Vincenzo Panuccio sottolinea il peso che l'immaginazione ha nell'attività interpretativa. Al riguardo, Panuccio cita François Gény: «la pretesa di eliminare ogni "*appréciation subjective de l'interprète… resterait chimérique* – scrive Gény – *en quelque stade de l'interprétation que l'on formulat*" in quanto "*le jureconsulte ne joue pas un rôle purement récepteur ou mécanique*"» (Panuccio 1984, p. 59). Nella sua monografia su Gény, Valentino Petrucci annota: «Gény affranca il suo interprete-giurista da un cinico, "disumanizzato" tecnicismo […] restituendolo alla sua irreducibile "deficienza ontologica", alla sua concreta, "carnale" difettività, liberamente creativa» (Petrucci 1995, p. 109).

> sta legge fu modificata dieci mesi dopo la pubblicazione dell'opera di Balzac. Altro esempio: l'acume criminologico di Tolstoj, che, in *Resurrezione*, riduce in briciole le teorie di Lombroso, Garofalo e Ferri in un'epoca in cui esse trionfavano nei congressi di criminologia di tutta l'Europa dotta. Prima di lui, Dostoevskij aveva già operato nella medesima direzione, mettendo in scena l'irriducibile libertà dell'uomo contro ogni tipo di determinismo biologico e contro altri atavismi sociologici (Ost 2015, p. 20).

Per quanto riguarda l'idea di giustizia, la letteratura ha, in generale (anche se non sempre), una vocazione etica, che si esprime spesso polemicamente contro le convenzioni, gli stereotipi, contro ciò che viene considerato "culturalmente indiscutibile" o "legalmente giusto", denunciandone il carattere prestabilito e arbitrario[5]. Come non pensare, ad esempio, all'Antigone sofoclea, divenuta l'emblema della voce della coscienza contro la ragione di Stato, della difesa delle «non scritte leggi degli dei» contro la volontà statuita del legislatore? Come non pensare a quella letteratura che si fa messaggera delle ragioni di minoranze oppresse e di orientamenti ideologici marginali? Come non pensare alla scrittura che rivela il discorso invisibile serpeggiante nella società, nel quale si intravedono un nuovo sentire e nuove idealità? La capacità della letteratura di abbracciare la profondità emozionale al di là di rigide intelaiature sistematiche permette di recuperare al diritto quella dimensione valoriale che costituisce il basamento delle costruzioni tecniche, dimensione troppo spesso dimenticata o negata da concezioni anguste e burocratiche del ruolo del giurista[6].

---

5 Alla trattazione dell'idea di Giustizia nei testi letterari sono specificamente dedicati i tre volumi sinora pubblicati che traggono origine dai cicli seminariali organizzati dal Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Forti, Mazzucato, Visconti 2012-2016).

6 Non è un caso che alla dimensione giuridica dei testi letterari guardino soprattutto, anche se non solo, i giuristi non positivi: storici del diritto, filosofi del diritto, antropologi giuridici e sociologi del diritto. Per quanto riguarda, in particolare, la sociologia del diritto, si vedano (tra gli altri): Treves 1993, p. 206; Carbonnier 1978, pp. 179 ss.; Ferrari 2010, p. 116. Scrive Ferrari: «Una grande ricchezza [per gli studi socio-giuridici] offre poi la letteratura, tanto che esiste un movimento culturale già affermato, appunto di "diritto e letteratura" (*law and literature*), assai prossimo alla sociologia del diritto. […] Non posso diffondermi, ma neppure tacere che le fonti letterarie sono preziose e spesso anticipano anche largamente la riflessione scientifica. L'*Orestea* di Eschilo precede di secoli la ricerca socio-antropologica sulla nascita della regolazione giurisdizionale dei conflitti nelle società arcaiche. *Il processo* di Kafka descrive l'estraniazione angosciosa dell'uomo dall'esoterica procedura giudiziaria che lo schiaccia, in modo più immediato delle ricerche sull'interazione nelle aule di giustizia. Che Pirandello anticipi Goffman

In questo punto di incontro tra un ordine normativo, che si presume certo e stabile, e i fatti della vita, che quell'ordine oltrepassano e sovente smentiscono, risiede il postulato fondativo degli studi su diritto e letteratura, che altrimenti sarebbero – e non sono – ornamento decorativo o mero *divertissement*.

La letteratura recupera la vita giuridica palpitante – come sentire collettivo, come sentire individuale, come aspirazione alla giustizia – occultata dallo spirito di geometria del tecnicismo formalistico. Recupera cioè quel *lebendes Recht*, quel diritto vivente, nucleo originario della scienza giuridica.

Ben a ragione, Giuseppe Capograssi ha potuto affermare che «per ritrovare il diritto come vivente idea umana e vivente energia – che è il diritto che entra come principio vivo nella viva esperienza pratica del soggetto – conviene cercare di mettersi dal punto di vista della coscienza comune», conviene trarre insegnamento dall'«uomo comune, con i suoi interessi, ed anche con l'asprezza dei suoi interessi» (Capograssi [1932] 1959, pp. 223-224). I testi letterari ci aiutano appunto a cogliere la prospettiva della coscienza comune e, dunque, quella dimensione concreta dell'umana relazionalità, che è poi l'anima e la stessa ragion d'essere del diritto.

2. *Le terre del Sacramento*

In tale contesto, teorico e metodologico, si colloca l'analisi del romanzo *Le terre del Sacramento* (1950) dello scrittore molisano Francesco Jovine, autore tra i più rappresentativi del Novecento letterario italiano.

Le terre del Sacramento sono terre, situate nel Molise, in gran parte abbandonate. Prima beni della Chiesa, sono state confiscate dopo l'unità d'Italia e, attraverso vari passaggi di proprietà, sono giunte nelle mani dell'avvocato Enrico Cannavale, velleitario ed incapace possidente del luogo. La giovane moglie di lui, Laura, si dimostra invece attiva ed intraprendente: per

nel riflettere sulla problematica identità dell'uomo chiuso nella sua maschera sociale, è un'osservazione ricorrente. E ancora, chi vuol capire il concetto di contingenza, cruciale in sociologia, può attingere a *L'uomo senza qualità* di Robert Musil, incentrato sulla contrapposizione fra "senso della realtà" e "senso della possibilità"» (Ferrari 2010, p. 116). Un esempio particolarmente raffinato di lettura sociologico-giuridica di un classico della letteratura, l'*Aiace* di Sofocle, è offerto da Lucio d'Alessandro, che fa emergere dall'antico testo – con un sapiente lavoro di scavo – motivi politici, giuridici, sociali in esso depositati (d'Alessandro 2002).

sistemare la faccenda di quelle terre riesce a trovare, da un lato, i fondi, con l'aiuto di un influente finanziere (il barone Santasilia), e, dall'altro, il lavoro dei contadini tramite uno di loro, il giovane Luca Marano, figlio di braccianti e studente (quando può) di giurisprudenza all'Università di Napoli. Luca – eroe positivo dell'opera – è «un ragazzo di forse vent'anni, agile e aitante, di chioma nera e di fresco incarnato» (Jovine 1959, p. 42). Riesce a convince i contadini a lavorare le terre del Sacramento, sollevandoli dalle loro paure e superstizioni, e promette a nome di Laura Cannavale l'enfiteusi. Un' «enfiteusi perenne, censo a vita; è come se uno fosse padrone della terra» – spiega il giovane ai contadini dubbiosi e diffidenti (Jovine 1950, p. 173). I braccianti cominciano così a dissodare i terreni, ottenendo però soltanto piccoli acconti – contrariamente alle intese – per le loro giornate di lavoro. Dopo mesi di dura fatica, invece dell'adempimento delle promesse, cominciano ad arrivare gli sfratti dalle terre lavorate; Laura Cannavale è scomparsa, partita chissà per dove. Luca si reca, a Napoli, dal vecchio duca di Pietracatella, amico di Laura, per chiedergli notizie della donna:

> […] io ho bisogno di parlare alla signora; ho bisogno di scrivere alla signora Cannavale, – disse Luca con sorda ostinazione. – Mi hanno telegrafato che ci sono stati degli sfratti per i contadini di Morutri.
>
> – Lo credo, – disse il duca. – Ma la signora Cannavale non è più direttamente responsabile di questa faccenda.
>
> – Come? – fece Luca. – Non è più direttamente responsabile; ma aveva promesso; io avevo promesso per lei. I contadini di Morutri hanno lavorato sei mesi.
>
> Il duca lo guardava calmo, con il suo sorriso tra ironico e cordiale.
>
> – Promesso che cosa?
>
> – Doveva dare in enfiteusi le terre ai contadini. Avevano lavorato soltanto a queste condizioni, e lei lo sapeva. Sono stato io a persuaderli. Ho garantito io per lei.
>
> Luca era entrato in una sorta di freddo furore; quasi avesse dimenticato il luogo dove si trovava, andava avanti e indietro per la stanza con le mani contratte, sprofondate nelle tasche. Il duca lo guardava perplesso. A un tratto una grande stanchezza si dipinse sul suo volto.
>
> – Enfiteusi, – disse – . Laura aveva promesso questo. Ci credo, ma l'aveva promesso con il danaro di Santasilia che, a sua volta, si giovava dei fondi del Credito Meridionale. È una promessa che ha cessato di esser personale; è una promessa anonima, *jeune homme* (Jovine 1950, p. 234).

Luca ritorna in Molise, a Calena (uno dei luoghi nei quali è ambientato il romanzo) e apprende che a sfrattare i contadini è stata una Società anonima (la Società Anonima Bonifica Sacramento), le cui azioni sono detenute per il quaranta per cento da Laura Cannavale e dal marito; per il quarantacin-

que per cento dal Credito Meridionale che ha liberato le terre dalle ipoteche; per il quindici per cento dal notaio di Calena, Jannaccone.

In un serrato e drammatico colloquio con l'amico Gesualdo, Luca sfoga tutta la sua rabbia e la sua delusione:

> – Mi hanno tradito, Gesualdo, – fece Luca. – Ma io ho bisogno di informare la signora Cannavale. Lei deve sapere quello che io posso fare. Lei deve tornare, lei è sempre proprietaria di gran parte delle terre del Sacramento.
>
> – Non farà nulla, – disse Gesualdo. – Ha incassato dei milioni, donna Laura Cannavale, che vuoi che gliene freghi dei contadini di Morutri? E tu sta' attento, Luca. Non ti far vedere. Il tenente dei carabinieri diceva ieri sera al Circolo che l'ordine sarà mantenuto con "estrema energia". Sta' attento, Luca.
>
> – Facciamo sempre le pecore? Io non posso abbandonare i contadini di Morutri. Sono sei mesi che lavorano e gli lasciano solo le terre secche, piene di sassi. Nelle altre vogliono fare l'allevamento dei bovini e a Macchia Loreto il taglio del bosco. Bene o male, ci hanno campato, i cafoni di Morutri, sulle terre del Sacramento. Sulle terre in affitto pagavano le quote di cento anni fa e avevano pascolo libero e ghianda per i maiali. Ma adesso hanno aumentato gli affitti sulle pietraie, di venti volte. È la fame, lo capisci? È la fame (Jovine 1950, pp. 236-237).

Tanto Luca quanto i contadini si sentono ingannati: affinché le loro speranze di giustizia e di pane non si dimostrino vane, decidono di occupare le terre. Ai contadini riuniti Luca parla così:

> […] ci hanno tradito. Mi avevano fatto una promessa e io ho fatto una promessa a voi. Noi abbiamo bisogno delle terre del Sacramento, sono il nostro pane. Ci hanno promesso di darcele, e noi le vogliamo. Voi le avete lavorate, avete fatto i maggesi scavando la gramigna e le pietre. Adesso, con le terre buone, ci vogliono fare una cosa che frutti molto danaro. La tenuta è in mano a dieci persone che non hanno mai visto una zappa, e vogliono mangiarsi il vostro sudore. Hanno mandato gli sfratti anche per quelli che avevano già il contratto di affitto, perché l'affitto antico vogliono moltiplicarlo per dieci o per venti. Per le sassaie di Scivalunga vogliono darvi la terra con un tomolo di grano per tomolo di terra; ma le pietre non dànno grano. Noi invece vogliamo le terre buone, quelle che dànno pane e ce le devono dare a censo, come avevano promesso (Jovine 1950, p. 243).

Il loro coraggio, però, non può tenere testa alla repressione che segue, capeggiata dalle squadre fasciste che irrompono con tutta la loro violenza (il romanzo è ambientato negli anni Venti del Novecento). Luca Marano resta vittima della brutale aggressione e muore, proprio lì, sulle terre del Sacramento.

Nella delusione di Luca («ci hanno tradito. Mi avevano fatto una promessa e io ho fatto una promessa a voi») si può leggere una morale nascosta. Luca studia giurisprudenza, ma i suoi studi non lo hanno messo al riparo da quell'ingenuità che si fida delle parole, laddove bisognerebbe stipulare gli accordi – le promesse – mediante patti giuridici. Il diritto, come dimensione ordinante del sociale (cfr. Grossi 2003, pp. 13 ss.), è realtà insopprimibile e necessaria. La sua certezza – la certezza che il diritto può dare – risiede non in una sua metafisica fissità, in una sorta di religione della legalità o del legalismo, ma piuttosto nella garanzia dell'azione giuridicamente qualificata, in modo tale che si possa prevedere (sebbene non in maniera assoluta) ciò che verrà. È questa la maggiore certezza del diritto rispetto alla morale; è questa l'essenza della realtà giuridica, punto fermo su cui fondare previsioni e aspettative ed anche la speranza di libertà (si pensi alla celebre, sovente ripetuta frase di Montesquieu: «*Nous sommes libres, parce que nous vivons sous des lois civiles*»). Jovine ha ben chiaro tutto ciò e il suo romanzo, anche se in forma non esplicita, lo testimonia. Il motivo di maggiore interesse, nell'ottica di una lettura giuridico-letteraria dell'opera, è – a mio avviso – questa persuasione del "valore" del diritto che sopravanza il carattere strumentale di esso.

Molte le figure di interesse giuridico e sociologico-giuridico rintracciabili ne *Le terre del Sacramento*: la proprietà fondiaria individuale, le ventate antiproprietarie che emergono tra Ottocento e Novecento, la "questione sociale" e la "questione agraria", l'appropriazione collettiva nelle sue svariate forme, ma soprattutto la questione della terra, che da sempre costituisce una delle chiavi di volta dell'universo giuridico.

Il dato rilevante è costituito dal fatto che questi motivi vengono còlti da un angolo visuale inusitato, che si colloca al di fuori del cerchio delle dispute giuridiche erudite e tecniche[7]. Ciò consente di intendere i tratti autentici di un momento storicamente rilevante, di una cultura impegnata in un grosso travaglio, di un disagio sociale circolante nella società civile.

7 Nelle pagine di Jovine, accanto alla rappresentazione di un diritto sostanziale, si delinea un diritto fine a se stesso, in cui – per dirla con le parole di un altro scrittore, Leonardo Sciascia – «le leggi vanno assottigliandosi […] fino a raggiungere quella trasparenza formale in cui il *merito*, l'umano peso dei fatti, non conta più; e, abolita l'immagine dell'uomo, la legge nella legge si specchia» (Sciascia [1961] 1993, p. 86). Jovine indugia in numerose descrizioni, spinte talvolta sino alla caricatura, di tale formalismo, oggetto di sterile esercizio da parte dei tanti avvocati di Calena (cinquanta, dice Jovine). Diverso il diritto intriso di lacrime e sangue che reclamano i contadini (diritto alla terra, al lavoro, al pane quotidiano), e del quale Luca Marano si fa paladino.

La sperduta provincia molisana diviene così l'emblema di problemi che affliggono l'intera classe contadina italiana, in particolare al Sud: lo sguardo di Jovine è rivolto ai braccianti della sua terra, ma da questo luogo si allarga a comprendere la miseria e l'ingiustizia diffuse, che il diritto talvolta contrasta, talaltra asseconda.

In un saggio dal titolo *Come ho visto la società meridionale*, apparso su «La Voce» del 19 dicembre 1947 (Jovine [1947] 1967), lo scrittore analizza la situazione del Mezzogiorno italiano, che presenta alcune significative peculiarità: «Nell'Italia Meridionale – scrive – i rapporti e i conflitti sociali hanno sempre avuto come termine fisso la *terra*» (Jovine [1947] 1967, p. 131). È in quest'ottica che vanno compresi rivolgimenti politici altrimenti inspiegabili, come la reazione dei contadini del Sud ai moti rivoluzionari del 1799:

> I movimenti reazionari del 1799 sono ordinariamente spiegati dagli storici come dovuti alla superstizione religiosa, alla rozzezza politica degli abitanti del Mezzogiorno d'Italia. Si ripete scolasticamente che le rapine, gli eccidi, la guerra non fossero altro che moti irruenti e inesplicabili in difesa dell'altare e del trono da parte di chi dall'altare e dal trono non aveva avuto fino allora che soprusi ed offese (Jovine [1947] 1967, p. 132).

La ragione profonda del dividersi della popolazione italiana meridionale in giacobini e sanfedisti, in progressisti e reazionari era costituita dal problema della terra: la borghesia meridionale, che si era venuta formando sulla erosione del feudo (è il passaggio dai gattopardi e dai leoni agli sciacalletti e alle iene – per usare l'immagine di Tomasi di Lampedusa), si alimentava non con i commerci e l'industria – come accadeva altrove – ma unicamente con l'esercizio delle professioni liberali, con lo sfruttamento della terra e con l'usura. Il borghese meridionale, dunque, combatteva gli abusi feudali non perché la terra dei feudatari andasse ai contadini, ma per divenirne egli stesso proprietario[8]. Il contadino, a sua volta, aspirava alla terra; in tale aspirazione insoddisfatta preferì allearsi con i proprietari feudali contro la borghesia giacobina:

> Il cafone sapeva che tra i due padroni, il duca o il marchese che abitavano a Napoli o a Parigi e che conoscevano appena l'ubicazione delle loro terre, e

8 Dietro l'esaltazione progressista della borghesia meridionale, si celano – per Jovine – ragioni economiche e ambizioni proprietarie. Scrive: «L'avvocato del Mezzogiorno che nel 1799 rievocherà nelle sue orazioni le grandi ombre di Bruto e Cassio e che nel 1859 si entusiasmerà di Garibaldi e di Vittorio Emanuele, segue in sostanza il medesimo impulso economico politico» (Jovine [1947] 1967, p. 134).

> l'avvocato, il notaio, l'usuraio locale che avevano tutto l'impeto e l'avidità di una classe nuova in progresso, che lesinava invece di sperperare, che conosceva il valore del denaro che era la sua unica arma di dominio, preferiva il duca e il marchese. Il cafone pensava anche che il possesso della terra da parte del nobile era legittimo in quanto di lontana origine irraggiungibile dalla memoria, una sorta di privilegio mitico come quello del re e della santa romana chiesa. L'assalto dato invece dal borghese alla terra si svolgeva sotto i suoi occhi. L'avvocato, il medico provenivano come lui da famiglia contadina, il mutamento di classe risaliva quasi sempre a due o tre generazioni (Jovine [1947] 1967, pp. 135-136).

Più tardi, nel 1860, il contadino meridionale combatterà ancora per il re, accanto ai preti e ai superstiti dell'aristocrazia. Con lo Stato sabaudo borghese, la miseria nelle campagne meridionali divenne terribile. Qualcosa cominciò a migliorare solo con l'emigrazione, negli ultimi decenni dell'Ottocento: alcuni contadini emigrati, con i loro risparmi, riuscirono finalmente a coronare il sogno di avere in proprietà un pezzo di terra, sottratta ai borghesi impoveriti dalla penuria di braccia dovuta all'esodo migratorio. Quando però nel 1924 l'emigrazione si chiuse, in breve tempo le condizioni economiche del Mezzogiorno ritornarono ad essere drammatiche.

È appunto negli anni Venti del Novecento, all'epoca della marcia su Roma, che si collocano le vicende finali descritte ne *Le terre del Sacramento*.

Nel canto funebre per Luca, le donne piangono la giovane vita spezzata, rassegnate al loro destino e al loro dolore: «Torneremo sulle terre maledette […]. Torneremo al Sacramento – saremo serve, saremo; – ma avremo di lutto il vestimento». Per i loro figli, però, invocano – con sommessa speranza – un futuro in cui non ci siano più «fame e dannazione» ma «paradiso e pane» (Jovine 1950, p. 255).

Questa speranza era alimentata, in Jovine, da eventi storici e normativi che preludevano alla riforma agraria del 1950. Ne *Le terre del Sacramento*, egli rievoca un momento della storia passata – le lotte dei braccianti molisani stroncate dal fascismo, al servizio degli interessi dei grandi proprietari terrieri[9] – avendo però lo sguardo rivolto al presente (gli anni del secondo dopoguerra avevano visto la ripresa massiccia delle lotte contadine, le occupazioni delle terre, alcuni importanti segnali di cambiamento).

Il romanzo, scritto tra il 1947 e il 1950, fu pubblicato postumo, pochi mesi dopo la prematura scomparsa dell'Autore, avvenuta il 30 aprile del 1950. Jovine aveva dunque potuto vedere le fondamentali innovazioni ap-

9 Si veda, in tema, Chabod 1961.

portate dalla Costituzione del 1947, che poneva le premesse ideologiche affinché l'attività economica pubblica e privata potesse essere indirizzata a fini sociali. In particolare, la centralità che la questione agraria aveva nel nostro Paese indusse i Costituenti a dare una risposta alle domande crescenti di riforma fondiaria. L'articolo 44 del testo costituzionale, nell'ottica appunto di affermazione di ideali solidaristici e di giustizia sociale, prevede che la legge, oltre al compito di porre limiti e obblighi alla proprietà terriera, favorisca «la piccola e media proprietà»[10]. Una prima attuazione di tale previsione costituzionale, anche se incompleta perché non estesa a tutto il territorio nazionale[11], si ebbe con la riforma degli anni Cinquanta[12]. Nello specifico, furono imposti limiti quantitativi alla proprietà, che si tradussero in provvedimenti espropriativi di grandi aree, successivamente frazionate e assegnate ai lavoratori agricoli.

Jovine, nella sua narrazione, si serve in parte di eventi già verificatisi, in parte li anticipa: la ricordata legge «stralcio», che – recependo il dettato costituzionale – introdusse significativi elementi di riforma in materia agraria e fondiaria, è del 21 ottobre 1950, successiva di sei mesi rispetto alla morte dello scrittore molisano. Ma soprattutto, al di là delle date, va sottolineata la percezione, da parte di Jovine, dello spirito del tempo, nel quale andava maturando la speranza in una società migliore e in condizioni di vita più eque per i lavoratori sfruttati.

10 Oltre al citato art. 44, vi sono altri articoli nella Costituzione (dal 41 al 47), che concorrono a disegnare le linee fondamentali della riforma agraria. L'art. 47, in particolare, assegna al legislatore il compito di rendere accessibile a tutti la proprietà, favorendo, nel caso di specie, l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice. Va poi ricordato l'art. 3, che sancisce – in generale – l'impegno della Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

11 L'intervento interessò, in particolare, quelle aree del Paese dove più aspre erano state le lotte contadine: la Calabria, con la legge Sila (l. 230/1950); la Sicilia, con la l. reg. Sic. 104/1950; alcune zone della pianura padana, della Maremma toscolaziale, della Campania, della Sardegna, della Puglia, del Molise e della Lucania, con la c.d. legge «stralcio» (l. 841/1950). Sulle lotte contadine nel Molise in età moderna e contemporanea, si veda Bucci 2007.

12 Ancor prima di tale riforma, l'elevata disoccupazione registrata tra il 1946 e il 1948 e l'intensità delle proteste dei braccianti degli stessi anni avevano indotto il primo Governo repubblicano a varare i c.d. «decreti Gullo» per l'assegnazione di alcuni fondi incolti a cooperative, ed anche un provvedimento normativo (D.Lgs. CPS 16 settembre 1947, n.29), che obbligava i proprietari a garantire un certo numero di giornate lavorative annue per ettaro di terreno coltivato.

Il capolavoro di Jovine si apre con un *incipit*, divenuto celebre, nel quale lo scrittore evoca un'immagine di luce: «A Calena, di marzo, incominciava il sole lungo. Per tutto l'inverno la cresta delle Mainarde, che era a ponente della città, faceva brevi i crepuscoli. I raggi, rotti dalle rocce, illuminavano breve tratto del cielo di luce folgorante, lasciando la città e le sue terre nell'ombra» (Jovine 1950, p. 7).

Si chiude con un'altra immagine di luce: sulle terre insanguinate del Sacramento le donne «piansero e cantarono gran parte della notte, rimandandosi le voci, parlando tra loro con ritmo lungo, promettendo tutto il loro dolore ai morti. La notte era buia e le voci si perdevano sulla terra desolata oltre il circolo di luce che faceva il fuoco, ancora vivo» (Jovine 1959, p. 255).

Luci di speranza. L'attesa di una realtà più luminosa in cui vi sia accoglienza e giustizia per i contadini del mondo, si unisce – nel romanzo – alla bellezza della scrittura: in questo senso, Jovine ha realizzato l'obiettivo che Albert Camus poneva a se stesso: «[…] c'è la bellezza e ci sono gli umiliati. Qualunque difficoltà presenti l'impresa, non vorrei mai essere infedele né ai secondi né alla prima» (Camus [1954] 2008, p. 614).

Maria Ausilia Simonelli
Università degli Studi del Molise
(simonelli@unimol.it)

Riferimenti bibliografici

Arnaud A.J., 1981, *Critique de la raison juridique*, Paris, LGDJ.
Bucci S., 2007, *Feudo, classi sociali, lotte contadine nel Molise in età moderna e contemporanea*, Campobasso, Palladino Editore.
Camus A., [1954] 2008, *L'été* (*Retour à Tipasa*), in Id., Œuvres *complètes, III. 1949-1956*, Paris, Éditions Gallimard.
Capograssi G., [1932] 1959, *Studi sull'esperienza giuridica*, in Id., *Opere*, vol. II, Milano, Giuffrè.
Carbonnier J., 1978, *Sociologie juridique*, Paris, Presses Universitaires de France.
Chabod, F., 1961, *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, Torino, Einaudi.
D'Alessandro L., 2002, *L'*Aiace *di Sofocle tra società eroica e società politica*, in Aa. Vv., *Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani*, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, vol. II, pp. 665-689.
D'Amato A., 1936, *La letteratura e la vita del diritto. Saggi*, Milano, Ubezzi & Dones.
Ferrari V., 2010, *Prima lezione di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.

Forti G., Mazzucato C., Visconti A., con il Gruppo di ricerca del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale (a cura di), 2012-2016, *Giustizia e letteratura*, 3 voll., Milano, Vita & Pensiero.

Grossi P., 1986, *La fantasia nel diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 15, pp. 589-592.

Grossi P., 2007, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza.

Jovine F., [1947] 1967, *Come ho visto la società meridionale*, in Id., Viaggio nel Molise, Campobasso, Casa molisana del libro.

Id.,1950, *Le terre del Sacramento*, Torino, Einaudi.

Ost F., 2015, *Droit et literature: variété d'un champ, fécondité d'une approche*, in «RJTUM Revue juridique Thémis de l'Université de Montréal», n. 49-1, pp. 1-32.

Petrucci V., 1995, *François Gény «l'irriducibile diritto naturale»*, Napoli, Editoriale Scientifica.

Posner R., 1988, *Law and Literature. A Misunderstood Relation*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

Sansone A., 2001, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffrè.

Sansone A., Mittica M.P., 2008, *Diritto e letteratura. Storia di una tradizione e stato dell'arte*, in Faralli C., Mittica M.P., ISLL Papers Vol. 1. *Law and Literature Today: The first seminar organized by the Italian Society for Law and Literature*, www.lawandliterature.org.

Sciascia L., [1961] 1993, *Il giorno della civetta*, Milano, Adelphi.

Treves R., 1993, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.

Vacca R., 1923, *Il diritto sperimentale*, Torino, Fratelli Bocca.